



CITTA' DI FERMO

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
- IMU -

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 29.06.2012
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 28.09.2012
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/07/2015
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 29/11/2017

INDICE

Art. 1	-Oggetto
Art. 2	-Nozione di abitazione principale e pertinenze
Art. 3	-Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE
Art. 4	-Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
Art. 5	-Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
Art. 5 <i>bis</i>	-Esenzione IMU ex Dl 189/2016 per sisma
Art. 6	-Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili
Art. 7	-Versamenti effettuati da un contitolare
Art. 8	-Attività di controllo ed interessi moratori
Art. 9	-Rimborsi e compensazione
Art. 10	-Attività di recupero
Art. 11	-Incentivi per l'attività di controllo
Art. 12	-Versamenti minimi
Art. 13	-Abrogato
Art. 14	-Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
Art. 15	-Riscossione coattiva
Art. 16	-Entrata in vigore del regolamento

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall' art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2
Nozione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra in detto limite anche la pertinenza iscritta al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Restano in ogni caso ferme le disposizioni dell'art. 817 del Codice Civile.

Art. 3
Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE

1. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare e le pertinenze di cui al precedente art. 2 possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Le unità immobiliari possedute da cittadini iscritti AIRE sono considerate secondo le norme di legge.

Art. 4
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, il Comune con deliberazione della Giunta Comunale, può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. Tali

valori costituiscono riferimento per gli avvisi di accertamento emessi dall'ente salvo non sia possibile provare con altri mezzi un diverso maggior valore.

Art. 5

Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica agli immobili ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 5 bis

Esenzione IMU ex Dl 189/2016 per sisma

Fermo quanto per il resto previsto dal comma 16 dell'art.48 del Dlgs n.189/2016 ed in mancanza di modifica di legge a quanto vigente al 20/11/2017, sono considerate valide, ai sensi dell'esenzione IMU di cui allo stesso comma 16 dell'art.48 del decreto citato, le dichiarazioni pervenute entro il termine massimo corrispondente a quello ordinario relativo all'anno di emissione dell'ordinanza.

Art. 6

Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- **a.** Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; sono esclusi dal beneficio di legge i fabbricati gravati da vincoli diversi ancorchè previsti dalla medesima norma.
- **b.** Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sono da considerare inagibili o inabitabili i fabbricati per i quali siano necessari interventi indicati dall'art. 3 lettera c) del DPR 380/01 e dall'art. 11 del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 7

Versamenti effettuati da un contitolare

1. Qualora ricorrano motivi di oggettiva valutazione, i versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolari anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore e che le modalità di calcolo del tributo siano uguali tra i contitolari.

Art. 8

Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale .
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 9

Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto, a richiesta del contribuente, l'interesse nella misura stabilita dall'art. 9, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data della domanda di rimborso.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.

Art. 10

Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 11

Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività sulla base delle facoltà consentite dalla legislazione nazionale.

Art. 12

Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 13

Abrogato.

Art. 14

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. L'avviso di accertamento può essere rateizzato su richiesta specifica del contribuente. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio Tributi prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva. La rateazione è concessa in caso di inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni.
2. La rateizzazione è effettuata sull'importo intero senza l'agevolazione di cui all'art.14 del D.Lgs. 473/97. Per importi da rateizzare inferiori a € 1.000,00 la durata massima della rateizzazione è pari a 12 mesi; per importi compresi tra € 1.000,00 e 5.000,00 la durata massima della rateizzazione è pari a 24 mesi; per importi compresi tra € 5.000,00 e 20.000,00 la durata massima della rateizzazione è pari a 36 mesi; per gli importi superiori a € 20.000,00 e la condizione della presentazione di garanzia fidejussoria, si rimanda alle disposizioni del Regolamento Comunale delle Entrate. Sulla somma da rateizzare è applicato l'interesse legale su base annua vigente al momento della richiesta.
3. In caso di mancato pagamento di non più di quattro rate anche non consecutive si procederà all'iscrizione a ruolo del debito residuo senza ulteriore avviso.
4. Per quanto riguarda le rateazioni dopo l'inizio delle procedure di riscossione coattiva si rimanda alle disposizioni del Regolamento delle Entrate.

Art. 15

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

Art. 16

Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.
